



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Affari generali  
e legali

Supporto organi

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti  
MP/AA/*

**Oggetto: Indizione delle votazioni suppletive dei componenti elettivi del Senato Accademico per la restante parte del triennio accademico 2021/2024: Direttori di Dipartimento.**

IL RETTORE

PREMESSO che si rende necessario nominare tre componenti eletti tra i Direttori di Dipartimento al fine di completare la composizione del Senato Accademico per la restante parte del triennio 2021/2024;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato con DR Rep. 570/2023 del 1.8.2023, entrato in vigore il 2.9.2023, ed in particolare:

- l'art. 18 - Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Senato Accademico che recita:
  1. *"Il Senato Accademico è composto da n. 21 componenti come di seguito indicato:*
    - a. *il Rettore, componente di diritto, che lo presiede e nomina i componenti elettivi;*
    - b. *6 componenti eletti tra i Direttori di Dipartimento, rappresentanti delle diverse aree scientifico disciplinari dell'Ateneo, dal personale docente e ricercatore;*
    - c. *3 docenti di prima fascia eletti dai docenti di prima fascia dell'Ateneo;*
    - d. *3 docenti di seconda fascia eletti dai docenti di seconda fascia dell'Ateneo;*
    - e. *2 ricercatori eletti dai ricercatori dell'Ateneo;*
    - f. *1 rappresentante degli studenti di dottorato eletto con modalità previste in via regolamentare;*
    - g. *3 rappresentanti degli studenti eletti con modalità previste in via regolamentare;*
    - h. *2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.*

*O m i s s i s*
  4. *Il Senato Accademico dura in carica tre anni; il mandato dei senatori è di pari durata, salvo quello dei rappresentanti degli studenti e quello del rappresentante degli studenti di dottorato che sono di durata biennale. Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.*  
*O m i s s i s"*
- l'art. 51 -Incompatibilità, che recita:
 

*"O m i s s i s*

  2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
    - a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora essi risultino eletti a farne parte. A tal fine per cariche accademiche si devono intendere quelle di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;  
*o m i s s i s*
    - e. essere componenti di altri Organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;
    - f. ricoprire il ruolo di Direttore o di Presidente delle Scuole di specializzazione o far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di specializzazione;



- g. rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
  - h. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.
3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

#### O m i s s i s

5. Il venire meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità alle cariche accademiche costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse.
  6. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione decade dal relativo mandato.
- l'art. 49 - Decorrenza dei mandati, che recita:
1. "o m i s s i s
  2. Per gli organi collegiali, nel caso di anticipata cessazione dalla carica elettiva si provvederà alla sostituzione del singolo componente con decorrenza immediata e per la restante parte del mandato."
- l'art. 54 - Mandati in essere e nuove nomine, che recita:
1. "A seguito dell'entrata in vigore dello statuto si provvederà all'eventuale integrazione degli organi già costituiti, secondo le modalità previste per ognuno di essi. Il mandato dei nuovi componenti decade alla scadenza del mandato dell'Organo come già stabilito."

#### VISTI:

- il DR, Rep. 841/2021 del 20.10.2021 di costituzione del Senato accademico per il triennio accademico 2021/2024;
- il DR, Rep. 480/2022 del 24.5.2022 di modifica dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, biennio 2020/2022;
- il DR, 601/2022 del 8.7.2022 di modifica dei Direttori di Dipartimento nel Senato accademico;
- il DR, 227/2023 del 24.3.2023 di nomina nuovi rappresentanti degli studenti a seguito elezioni studentesche biennio accademico 2022-2024;
- il DR, 492/2023 del 7.7.2023 di modifica dei professori associati nel Senato accademico per il triennio 2021/2024;

#### CONSIDERATO che il nuovo *Statuto dell'Università degli studi di Bergamo*:

- *all'art. 18, comma 1, lett. b, prevede n. 6 componenti eletti tra i Direttori di Dipartimento, rappresentanti delle diverse aree scientifico disciplinari dell'ateneo, dal personale docente e ricercatore, rispetto ai n.5 previsti all'art. 20 dello Statuto emanato con DR. n.92/2012 del 16.2.2012, in vigore fino al 1.9.2023;*
- *all'art. 49, comma 2, prevede che per gli organi collegiali, nel caso di anticipata cessazione dalla carica elettiva si provvederà alla sostituzione del singolo componente con decorrenza immediata e per la restante parte del mandato;*

PRESO ATTO che il 30.9.2023 decadono dal Senato accademico, in qualità di Direttori di Dipartimento, il prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt (Direttore DIGIP) e il prof. Gianmaria Martini (Direttore Dipartimento Scienze economiche);



RICHIAMATO il verbale prot. n. 129357/I/13 del 18.10.2021 della Commissione elettorale per le elezioni del Senato accademico, svoltesi il giorno 14.10.2021, dal quale risulta che non vi sono ulteriori candidati nominabili;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario nominare tre componenti eletti tra i Direttori di Dipartimento al fine di completare la composizione del Senato Accademico per la restante parte del triennio 2021/2024;

CONSIDERATA la necessità di dare avvio alla procedura per indizione delle votazioni dei tre componenti eletti tra i Direttori di Dipartimento del Senato Accademico per la restante parte del triennio accademico 2021/2024;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DR Rep. n. 240/2012 del 28.5.2012, Titolo I, Capi III e V che disciplinano le procedure elettive;

CONSIDERATO che la modalità telematica di svolgimento delle operazioni elettorali garantisce la massima partecipazione dell'elettorato interessato, nell'ottica di contenimento dei costi e del miglior utilizzo delle risorse pubbliche, lasciando impregiudicati i principi cardine delle operazioni elettorali;

## DECRETA

### **Art. 1**

#### **Indizione delle votazioni**

Sono indette le votazioni suppletive per l'elezione dei seguenti componenti del Senato Accademico:

➤ **Senato Accademico:**

- a) n. 3 Direttori di Dipartimento, rappresentanti delle diverse aree scientifico disciplinari dell'Ateneo, eletti dal personale docente e ricercatore dell'ateneo;

### **Art. 2**

#### **Durata e limiti del mandato**

1. Il mandato dei rappresentanti nel Senato Accademico decorre dalla data del decreto di nomina fino al 30.9.2024. Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.

### **Art. 3**

#### **Data delle votazioni e scrutinio**

1. Le votazioni si effettueranno il giorno

**Venerdì, 13 ottobre 2023, dalle ore 9,30 alle ore 15**

2. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica con la procedura uVote Online, le cui modalità verranno comunicate con successivo provvedimento.
3. Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà immediatamente allo scrutinio delle schede e verrà data comunicazione dei risultati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo (<https://www.unibg.it/elezioni>).



#### **Art. 4**

##### **Elettorato passivo e attivo**

1. L'elettorato passivo per i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento spetta a coloro che saranno in carica al 1.10.2023.
2. Hanno elettorato passivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza della presentazione delle candidature.
3. Hanno elettorato attivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti il giorno precedente le votazioni.
4. Almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni sarà reso pubblico l'elenco degli aventi diritto al voto con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
5. Entro e non oltre 3 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi devono pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione elettorale decide provvedendo alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.
6. Tali elenchi sono integrati a seguito di eventuali variazioni fino al giorno antecedente la data delle votazioni.

#### **Art. 5**

##### **Esclusioni dall'elettorato passivo e attivo**

1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.
2. Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 6**

##### **Incompatibilità e inconferibilità**

1. Per l'elettorato passivo del Senato Accademico le incompatibilità e le inconferibilità sono quelle previste dal D.Lgs. n. 39/2013, dall'art. 51 dello Statuto e dal Codice etico dell'Università degli Studi di Bergamo pubblicati sul sito web dell'Università (<http://www.unibg.it>).
2. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. g) dello Statuto, per tutta la durata del mandato i componenti del Senato Accademico non possono rivestire, tra l'altro, alcun incarico di natura politica, intendendo tale incompatibilità riferita a:
  - incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti e movimenti politici, secondo i rispettivi statuti;
  - carica elettiva di componente presso il Parlamento europeo;
  - cariche negli organi elettivi e di governo nazionali e territoriali.

#### **Art. 7**

##### **Candidature**

1. Le candidature, redatte secondo il modello allegato al presente Decreto, debitamente sottoscritte e corredate da copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo e depositate al Protocollo dell'Università entro e non oltre le **ore 12 del giorno Martedì, 3 ottobre 2023.**
2. Le candidature possono essere presentate mediante una delle seguenti modalità:
  - **a mano**, presso l'**Ufficio Protocollo dell'Ateneo**, ubicato in Via Papa Giovanni XXIII, n. 106 (Palazzo Rezzara – piano quinto) – Bergamo, nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.In questo caso la data di ricezione presso l'Ateneo è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale dell'Ateneo;



- **a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)**, all'indirizzo [protocollo@unibg.legalmail.it](mailto:protocollo@unibg.legalmail.it) esclusivamente da altra Pec personale. La candidatura deve essere sottoscritta con firma digitale o in modo autografo e in tal caso scannerizzata, e deve essere allegata alla pec unitamente ad una fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore. In questo caso farà fede l'orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo.
- 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo l'Ufficio Elettorale rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.
- 4. La candidatura può essere ritirata solo mediante dichiarazione scritta con firma autografa o digitale entro le ore 12 del giorno che precede la votazione, con le medesime modalità di cui al comma 2. Il ritiro della candidatura è formalizzato dall'Ufficio elettorale, che provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati e lo rende pubblico mediante il sito web dell'Università.

#### **Art. 8 Votazione**

1. Il numero di voti esprimibile per ciascuna votazione è il seguente:

##### **a) Senato Accademico**

- n. 3 Direttori di Dipartimento: 2 voti

#### **Art. 9 Seggio e Commissione elettorale**

1. Con successivo provvedimento saranno costituiti il Seggio elettorale e la Commissione elettorale.

#### **Art. 10 Modalità di svolgimento delle elezioni**

1. Per quant'altro attiene alle votazioni si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, che sono pubblicati sul sito web dell'Università.
2. In caso di necessità, con apposito Decreto Direttoriale verranno definiti ulteriori aspetti di dettaglio relativi alla procedura elettorale.
3. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali potranno essere presentati alla Commissione elettorale entro le ore 12.00 dei due giorni successivi a quello di votazione.

#### **Art. 11 Proclamazione degli eletti**

1. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti validi. A parità di voti risulta eletto il più anziano in servizio nella qualifica al momento della votazione; a parità di anzianità di servizio, il più anziano d'età.
2. Il Rettore con proprio decreto proclama gli eletti e provvede a darne loro comunicazione.

#### **Art. 12 Validità delle votazioni**

1. Per la validità delle votazioni è richiesta la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto per la categoria da eleggere.

#### **Art. 13 Ufficio elettorale e Responsabile del procedimento**

1. Presso l'Ufficio Supporto organi è istituito l'Ufficio elettorale che coadiuva il Rettore per le predette elezioni e cura gli adempimenti per l'espletamento delle stesse.



2. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Aponte – Ufficio Supporto organi dell'Università degli Studi di Bergamo – Via Papa Giovanni XXIII, n. 106 – Bergamo, e-mail: [ufficio.affarigenerali@unibg.it](mailto:ufficio.affarigenerali@unibg.it).

#### **Art. 14**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), solo per le finalità connesse alla gestione della procedura elettorale.
2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina web dedicata alla procedura.

#### **Art. 15**

##### **Pubblicità delle votazioni**

1. Il presente decreto è reso pubblico mediante il sito web dell'Università all'indirizzo <https://www.unibg.it/elezioni>, così come ogni altro documento o informazione inerente le predette votazioni.
2. Il presente atto vale come convocazione degli elettori a partecipare alle operazioni di voto.

#### **Art. 16**

Si dà incarico al Direttore Generale di eseguire il presente Decreto.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE  
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005)